

N. 2454-11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 10 maggio 2002

(Relatore: **BERTOLINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 2454

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 febbraio 2002 (v. stampato Senato n. 795)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**BERLUSCONI**)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**FINI**)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(**MARONI**)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**RUGGIERO**)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(**SCAJOLA**)

DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE

(**BOSSI**)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
(BUTTIGLIONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MORATTI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(MARTINO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(LUNARDI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(SIRCHIA)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LA LOGGIA)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(URBANI)

CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
(PRESTIGIACOMO)

E CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
(STANCA)

—

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° marzo 2002*

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 11, d'INIZIATIVA POPOLARE

Regolamentazione dell'ingresso, del soggiorno e
delle attività lavorative degli stranieri

*Presentata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 21 luglio 1999 e
mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento*

n. 16, d'INIZIATIVA POPOLARE

Disposizioni in materia di immigrazione

*Presentata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 19 luglio 2000 e
mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento*

n. 220, d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di stranieri clandestini imbarcati su navi o aeromobili

Presentata il 30 maggio 2001

n. 387, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOLONTÈ, BUTTIGLIONE

Norme in difesa della cultura italiana
e per la regolamentazione dell'immigrazione

Presentata il 31 maggio 2001

n. 457, d'iniziativa del deputato **CENTO**

Disposizioni per favorire l'autodenuncia della posizione lavorativa da parte degli stranieri privi di permesso di soggiorno

Presentata il 4 giugno 2001

n. 1413, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMATO, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, BUTTI, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRIMI, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GERACI, GERMANÀ, GHIGLIA, GIUSEPPE GIANNI, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, IANNUCILLI, JANNONE, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PORTO, LO PRESTI, LOSURDO, LUPI, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, FILIPPO MANCUSO, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MASSIDDA, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MILANESE, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, NICOTRA, ONNIS, PANIZ, PAOLONE, PARODI, PAROLI, PATARINO, PATRIA, MARIO PEPE, ANTONIO PEPE, PERROTTA, PEZZELLA, PORCU,

RAISI, RAMPONI, RICCIO, RICCIUTI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, SANTORI, SAPONARA, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TARANTINO, TARDITI, TRANTINO, GIACOMO VENTURA, VERRO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO, ZACCHERA

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Presentata il 24 luglio 2001

n. 1692, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUEMI, BOSELLI, INTINI, ALBERTINI, CEREMIGNA, DI GIOIA, GROTTA, NIGRA, PAPPATERA, VILLETTI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione

Presentata il 28 settembre 2001

n. 1792, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SINISI, TURCO, BOATO, INTINI, ZELLER, MACCANICO, SODA, AMICI, ENZO BIANCO, BIELLI, BRESSA, CALDAROLA, CHITI, D'ALEMA, FOLENA, FRANCESCHINI, MARONE, MONTECCHI, PISICCHIO, SABATTINI

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Presentata il 18 ottobre 2001

n. 1894, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di diritti dello straniero in attesa di espulsione

Presentata il 5 novembre 2001

n. 2597, d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Presentata il 2 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! **Ambito dell'intervento normativo** — Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea si compone di 32 articoli, suddivisi nei seguenti tre capi:

Capo I — « *Disposizioni in materia di immigrazione* » (articoli da 1 a 26);

Capo II — « *Disposizioni in materia di asilo* » (articoli da 27 a 29);

Capo III — « *Disposizioni di coordinamento* » (articoli da 30 a 32).

Gran parte delle disposizioni recate dal disegno di legge novellano il testo unico sull'immigrazione e la condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo n. 286 del 1998; le norme in materia di asilo di cui al capo II recano novelle al decreto-legge n. 416 del 1989, convertito in legge n. 39 del 1990 (si tratta della così detta « legge Martelli »).

Il comma 1 dell'articolo 1 novella invece il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, estendendo le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS a nuove fattispecie, al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura.

Il comma 2 dello stesso articolo, che la Commissione ha parzialmente riformulato, fa obbligo al Governo di tener conto, nell'ambito dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto, della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nei campi dell'immigrazione clandestina, del traffico di esseri umani, dello sfruttamento della prostituzione, del traffico di stupefacenti o di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nell'applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione. La disposizione non si applica ai pro-

grammi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi umanitari e nei confronti dei Paesi appartenenti all'Unione europea.

Il comma 3, introdotto dalla Commissione, consente la revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto in essere, quando i Paesi interessati non adottino misure volte a prevenire il rientro illegale in Italia di stranieri espulsi.

L'articolo 2 istituisce un Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio dell'attuazione delle norme contenute nel testo unico sull'immigrazione. Data la complessità della normativa in materia, che prevede molteplici provvedimenti interministeriali per la sua attuazione, l'istituzione di questo « tavolo di lavoro », diviso nei livelli politico ed amministrativo, può facilitare la collaborazione tra le diverse amministrazioni interessate.

Ai sensi dell'articolo 3, il Comitato esprime parere sul decreto annuale di definizione delle quote massime di ingresso di extracomunitari per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo. L'articolo, nel ridefinire le modalità di adozione dei decreti sui flussi, introduce altresì il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali e dispone che il decreto sia adottato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento: in caso di mancata emanazione, il Presidente del Consiglio può intervenire in via transitoria. Ulteriori decreti, qualora risulti opportuno, possono essere adottati in corso d'anno.

La Commissione ha modificato il testo in alcuni punti, in particolare rendendo facoltativo il decreto adottato in via transitoria dal Presidente del Consiglio e permettendo all'articolo un comma il quale consente che il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione, avente di norma cadenza triennale, possa essere predisposto, se necessario, entro termini più brevi.

L'articolo 4 modifica la disciplina vigente in materia di visto d'ingresso, tra l'altro circoscrivendo a casi espressamente indicati l'obbligo di motivare il diniego al rilascio del visto e disponendo l'inammissibilità della domanda (fatte salve le responsabilità penali) se corredata da documentazione falsa o contraffatta.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta la previsione che insieme al visto sia consegnato allo straniero ammesso in Italia un documento, in lingua a lui comprensibile (ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo), che illustri i diritti e i doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.

L'articolo 5 ridisegna sotto vari profili la disciplina del permesso di soggiorno degli extracomunitari per motivi di lavoro subordinato o autonomo, condizionando il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato alla sottoscrizione del « contratto di soggiorno » di cui al successivo articolo 6.

Tra le altre principali innovazioni vi sono la modifica della durata massima del permesso, la possibilità di rilascio di un permesso pluriennale per i lavoratori stagionali, la ridefinizione dei termini per la richiesta di rinnovo, la determinazione delle caratteristiche del documento mediante il ricorso a mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione e la previsione di sanzioni penali per i casi di contraffazione o alterazione.

L'articolo 6 introduce la figura del « contratto di soggiorno per lavoro subordinato » fra un datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) e un cittadino extracomunitario. Il contratto, sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione, deve contenere la garanzia — da parte del datore di lavoro — di un'adeguata sistemazione alloggiativa per il dipendente e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. La sottoscrizione di tale contratto, come si è detto, costituisce una condizione per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro dipendente.

L'articolo 7 subordina alla stipulazione del contratto di soggiorno la conversione

del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in quello per motivi di lavoro subordinato. Se si tratta di lavoro autonomo, la conversione è subordinata alla certificazione della sussistenza dei relativi requisiti.

L'articolo 8 introduce una sanzione amministrativa per i casi di violazione dell'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'ospitalità concessa allo straniero o della sua assunzione.

L'articolo 9 eleva da cinque a sei anni il periodo di regolare soggiorno necessario allo straniero per ottenere, in presenza delle altre condizioni di legge, la carta di soggiorno prevista dall'articolo 9 del testo unico, la quale — com'è noto — a differenza del permesso di soggiorno, non ha un termine di scadenza.

L'articolo 10 detta norme organizzative finalizzate a potenziare il coordinamento dei controlli di frontiera.

L'articolo 11 ridisegna nel suo complesso l'apparato delle sanzioni penali che il testo unico reca al fine di contrastare le immigrazioni clandestine e i relativi traffici.

La nuova disciplina permette, tra l'altro, di considerare come illecite anche le attività che favoriscono le immigrazioni clandestine in uscita dall'Italia verso un altro Paese, attualmente non perseguibili penalmente; disciplina in termini più rigorosi le circostanze aggravanti e il concorso tra queste e le eventuali circostanze attenuanti; limita l'applicabilità dei benefici penitenziari ai condannati per i delitti di che trattasi.

L'articolo disciplina inoltre la possibilità, da parte sia delle navi italiane in servizio di polizia sia di navi appartenenti alla Marina militare, di fermare, ispezionare ed eventualmente sequestrare le navi che si ha fondato motivo di ritenere adibite al traffico illecito di migranti, distinguendo tra il caso che si verifichi in acque territoriali o nella zona contigua, e quello che si verifichi al di fuori di esse. La stessa disciplina, in quanto compatibile, è applicata ai controlli sul traffico aereo.

L'articolo 12 incide in misura ampia e significativa sull'attuale disciplina relativa

all'espulsione in via amministrativa dello straniero. In particolare, il decreto di espulsione — fermo restando l'obbligo di motivazione — è dichiarato immediatamente esecutivo, anche se impugnato dall'interessato, ed è di norma eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Se lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, l'autorità giudiziaria può negare il nulla osta all'espulsione solo in presenza di inderogabili esigenze processuali. Il nulla osta è comunque negato nel caso si proceda per reati particolarmente gravi o per traffico di immigrati clandestini.

L'articolo modifica altresì vari aspetti procedurali del ricorso contro il decreto di espulsione; eleva dagli attuali cinque a dieci anni il periodo entro il quale è di norma vietato all'espulso il reingresso nel territorio dello Stato; inasprisce le pene per lo straniero espulso che rientri illegalmente nel territorio dello Stato.

L'articolo 13 detta nuove norme sull'esecuzione dell'espulsione, prolungando tra l'altro da venti a trenta giorni il periodo massimo di permanenza nei centri di permanenza temporanea e di assistenza, a seguito della convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero. È del pari prolungata, da dieci a trenta giorni, la durata dell'eventuale proroga del trattenimento. Trascorsi i termini di permanenza senza che sia stata eseguita l'espulsione o il respingimento (o quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea) il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. L'indebita permanenza dello straniero è, in tali casi, sanzionata penalmente.

Il comma 2 del medesimo articolo reca stanziamenti per la costruzione di nuovi centri di accoglienza.

L'articolo 14 detta norme volte a consentire l'esecuzione dell'espulsione dello straniero colpito da provvedimento di custodia cautelare o da sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva.

L'articolo 15 interviene anch'esso in materia di espulsione, affiancando all'esistente ipotesi di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, irrogata dal giudice che pronuncia la condanna penale, una nuova ipotesi di espulsione giudiziaria: quella a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, applicata dal magistrato di sorveglianza qualora lo straniero debba scontare una pena detentiva, anche residua di maggior pena, non superiore a due anni.

La norma esclude comunque l'espulsione in caso di condanna per reati particolarmente gravi o per traffico di immigrati clandestini.

L'articolo 16 interviene sui criteri di determinazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri, prevedendo restrizioni per i lavoratori che provengono da Paesi che non collaborano con l'Italia nel contrasto all'immigrazione clandestina; riservando quote ai lavoratori extracomunitari di origine italiana; introducendo il vincolo dell'effettiva richiesta di lavoro da parte delle realtà locali.

L'articolo 17 interviene in materia di assunzione di lavoratori stranieri prevedendo l'istituzione in ogni provincia, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato; esigendo la presentazione di idonea e dettagliata documentazione da parte del datore di lavoro, inclusa la proposta di contratto di soggiorno di cui al già illustrato articolo 6; richiedendo che il centro per l'impiego territorialmente competente compia una previa indagine in ordine alla disponibilità, per il posto di lavoro offerto, di lavoratori italiani o comunitari; disciplinando infine le modalità operative per la sottoscrizione da parte del lavoratore straniero del contratto di soggiorno e per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

L'articolo 18, sostituendo integralmente l'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione, sopprime l'istituto del così detto

sponsor, ovvero del prestatore di garanzia a favore di uno straniero che intenda entrare in Italia per la ricerca di un lavoro.

Il nuovo testo dell'articolo 23 è finalizzato a preparare, nei Paesi di origine, lavoratori qualificati da poter eventualmente impiegare in aziende italiane. Esso stabilisce che la frequenza da parte di lavoratori stranieri di corsi di formazione professionale nei Paesi di origine, sulla base di programmi approvati dalle pubbliche amministrazioni e da enti italiani, costituisca titolo preferenziale per il loro inserimento nel lavoro in Italia o nei settori produttivi italiani che operano nei Paesi di origine.

L'articolo 19 disciplina l'ingresso in Italia di stranieri per lo svolgimento di lavoro stagionale. La principale novità introdotta riguarda la verifica, da parte del competente centro per l'impiego, dell'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto.

L'articolo 20 prevede la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera, qualora sia intervenuta condanna con provvedimento irrevocabile per i reati di produzione, smercio o distribuzione di prodotti falsi, contraffatti o in violazione delle norme poste a tutela del diritto di autore.

L'articolo 21 disciplina la fissazione di un limite massimo annuale di ingresso per gli sportivi stranieri che svolgono attività a titolo professionistico o comunque retribuita. La quota annuale è fissata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI, sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali; essa è quindi ripartita tra le federazioni sportive nazionali con delibera del CONI, sottoposta ad approvazione del ministro di settore.

L'articolo 22 introduce alcune limitazioni alle fattispecie di ricongiungimento familiare attualmente vigenti. In particolare, è consentito il ricongiungimento dei figli maggiorenni a carico dello straniero che ne faccia richiesta, a condizione che

non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale; il ricongiungimento dei genitori a carico è, inoltre, consentito qualora essi non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza.

L'articolo 23 disciplina in termini più rigorosi i casi in cui, in deroga al meccanismo del contingentamento annuale, è consentito l'accesso di studenti stranieri ai corsi universitari.

L'articolo 24 reca norme finalizzate a circoscrivere agli stranieri che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia sia il godimento delle misure di integrazione sociale, sia l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed agli altri interventi pubblici volti ad agevolare l'accesso all'abitazione.

L'articolo sopprime, inoltre, la possibilità che il sindaco, qualora ricorrano situazioni di emergenza, offra alloggio e sostentamento nei centri di accoglienza agli stranieri non in regola. Tale facoltà è peraltro mantenuta dal successivo articolo 30 in via transitoria, fino al necessario adeguamento della rete di centri di permanenza temporanea e di assistenza.

L'articolo 25 reca unicamente disposizioni di coordinamento formale, riferite al testo unico sull'immigrazione.

L'articolo 26, al fine di evitare l'elusione delle norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri, prevede che il permesso di soggiorno per motivi familiari concesso a seguito di matrimonio con un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante sia revocato qualora si accerti che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole.

Gli articoli 27 e 28, novellando il testo della così detta « legge Martelli » (decreto-legge n. 416/1989, convertito con modificazioni in legge n. 39 del 1990), dettano norme in materia di riconoscimento del diritto di asilo.

In attesa di una disciplina organica in materia, che si è ritenuto opportuno rinviare a quando saranno definite le procedure minime, identiche per tutta l'Unione

europea, attualmente in discussione a Bruxelles, l'intervento è orientato allo specifico fine di risolvere il problema costituito dalle domande di asilo strumentali, presentate cioè al solo scopo di sfuggire all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento probabile e imminente.

A tale scopo la nuova disciplina introduce una procedura semplificata per l'esame della richiesta di asilo, da applicare quando la richiesta sia presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare, ovvero dallo straniero che sia già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Alla procedura semplificata è connessa la possibilità — e in alcuni casi l'obbligo — di trattenere lo straniero richiedente in centri appositamente istituiti, per un periodo limitato.

La procedura appare ispirata ai principi indicati nella proposta di direttiva n. 578 del 20 settembre 2000, in corso d'esame in sede europea, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

La nuova disciplina prevede inoltre il potenziamento della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato — ridenominata « Commissione nazionale per il diritto di asilo » — e l'istituzione di Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato presso gli uffici territoriali del Governo. Si dispongono infine stanziamenti per l'attuazione della nuova disciplina e per la costruzione dei centri d'accoglienza.

L'articolo 29 reca una misura di carattere straordinario diretta all'emersione — e dunque, ricorrendo determinate condizioni, alla regolarizzazione — dei lavoratori domestici extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno.

Per poterne usufruire occorre che l'attività lavorativa sia stata svolta nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2001, e riguardi le seguenti attività:

assistenza a componenti della famiglia del datore di lavoro affetti da pato-

logie o *handicap* che ne limitano l'auto-sufficienza;

lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Ciascuna famiglia può procedere alla regolarizzazione di un solo lavoratore che si occupi del lavoro domestico, mentre nessun limite è posto per i lavoratori che assistono soggetti affetti da patologie o *handicap*.

La denuncia della sussistenza del rapporto di lavoro deve essere presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 30 autorizza l'adozione di regolamenti di attuazione e di integrazione del provvedimento in esame. Esso reca altresì la disposizione transitoria già illustrata in relazione al precedente articolo 24.

L'articolo 31 attribuisce nuove competenze al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

Il Comitato assume anche funzioni di indirizzo e vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di immigrazione e diritto di asilo, sui relativi accordi internazionali e, più specificamente, sull'attuazione delle norme contenute nel provvedimento in esame: la sua denominazione è conseguentemente mutata in: « Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione ».

L'articolo 32 assicura la copertura finanziaria agli oneri recati dal disegno di legge.

2. Istruttoria legislativa svolta.

La Commissione, nell'ambito dell'esame preliminare del provvedimento, ha deliberato di procedere a una breve indagine conoscitiva, al fine di integrare gli elementi di conoscenza utili ai fini di una compiuta valutazione del testo approvato dal Senato.

Nel corso dell'indagine conoscitiva la Commissione ha proceduto pertanto all'audizione di rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive maggiormente interessate all'impiego di lavoratori extracomunitari, di rappresentanti del Dipartimento di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Marina Militare e delle Capitanerie di porto, nonché di rappresentanti dell'Alto Commissariato per le nazioni Unite per i rifugiati, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, di Amnesty international, del Consorzio italiano di solidarietà, e di Medici senza frontiere.

Concluso l'esame preliminare, la Commissione ha avviato la fase relativa alla formulazione del testo. In ragione dell'in-

gente numero degli emendamenti presentati e dei tempi richiesti per il loro esame, la Commissione, tenuto conto dell'esigenza di concludere l'*iter* del provvedimento entro il termine stabilito, ha proceduto alle relative votazioni secondo principi di economia procedurale; non è stato, tuttavia, possibile esaminare le proposte emendative riferite a numerosi articoli. La Commissione si riserva, pertanto, di approfondire le relative questioni nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea. In tale sede la Commissione si riserva anche di procedere alla valutazione dei pareri espressi dalle altre Commissioni permanenti e di presentare eventualmente emendamenti volti al loro recepimento.

Isabella BERTOLINI, *Relatore*

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere una norma diretta a consentire che la detenzione dello straniero, condannato con sentenza anche non irrevocabile superiore a due anni, sia in tutto o in parte eseguita nel paese di origine, nel caso in cui con tale Paese sia stata stipulata una convenzione avente ad oggetto l'esecuzione della pena all'estero;

b) la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere una fattispecie penale diretta a punire lo straniero che dichiara o attesta falsamente la propria identità o nazionalità al fine di ostacolare l'esecuzione della espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'articolo 13 del disegno di legge in oggetto, equiparando la pena a quella prevista nei confronti dello straniero espulso che rientri illegittimamente in Italia.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2454: « Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo »
esprime

PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge C. 2454, nel testo approvato dal Senato;

considerato che le proposte di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo risultano idonee a rendere più efficace il contrasto all'immigrazione illegale ed alle connesse attività criminali e che specificamente consentono di definire un quadro giuridico di riferimento più preciso in ordine all'azione delle Forze di Polizia e della Marina Militare, pur non prevedendo nuovi compiti per le stesse;

rilevato in particolare che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*) risultano conformi al diritto internazionale generale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

auspicando che il decreto interministeriale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), capoverso *9-quinquies*, con cui saranno definite le modalità di intervento delle navi della Marina Militare nonché quelle di coordinamento con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia, individui con precisione le competenze e le corrispondenti responsabilità, oltre alle necessarie prescrizioni comportamentali.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 32, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera *c*), 13 e 28, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002,

122,72 milioni di euro per l'anno 2003, 117,69 milioni di euro per l'anno 2004 e 109,82 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 2454 e abb., recante « Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo »,

condivisa la necessità di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, sia laiche che religiose, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'estensione a tali soggetti della detrazione del 19 per cento ai fini Irpef già prevista per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico dell'imposta sui redditi, nonché l'estensione per le medesime iniziative umanitarie della deducibilità delle erogazioni liberali in denaro già previste a favore delle ONLUS dall'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del citato testo unico

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2454, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE**(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2454, recante « Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo »; approvato dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE****(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 2454, recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

rilevato che il provvedimento investe le competenze della Commissione in particolare in relazione agli effetti che le disposizioni da esso recate possono comportare per le imprese che si avvalgono di lavoratori extracomunitari per le proprie attività;

rilevato che non sono infrequenti i casi di lavoratori extracomunitari che svolgono periodi di formazione in Italia al fine di prendere dimestichezza con tecnologie sviluppate da imprese nazionali e utilizzate in stabilimenti situati nei paesi di origine di tali lavoratori;

rilevato altresì che molte imprese nazionali ricorrono per le proprie attività all'utilizzo di lavoratori extracomunitari che, pur privi di regolari contratti di lavoro, hanno acquisito adeguati livelli di conoscenze professionali;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE*con le seguenti osservazioni:*

a) appare opportuno prevedere specifiche disposizioni volte a consentire un ingresso agevolato, anche sotto il profilo delle procedure amministrative richieste alle imprese, per i lavoratori extracomunitari

che svolgono in Italia le attività di formazione di cui in premessa, al solo fine e per il solo periodo di durata della formazione;

b) appare opportuno prevedere, anche al fine di favorire l'emersione di lavoro irregolare, la possibilità di regolarizzazione anche per i lavoratori extracomunitari impegnati in attività produttive, in analogia a quanto previsto per quelli impiegati in attività di assistenza domestica;

c) in relazione alla previsione dell'articolo 6, comma 1, che introduce l'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, appare opportuno che il comma 1, lettera a), del predetto articolo 5-bis sia riformulato in modo tale da scongiurare possibili dubbi circa il fatto che non sussistono oneri per i datori di lavoro in relazione alla sistemazione alloggiativa dei lavoratori extracomunitari.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2454, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

ritenuto che il provvedimento possa finalmente assicurare una immigrazione regolare e ben commisurata alle esigenze ed alla capacità di accoglienza del nostro paese, considerata l'opportunità di un maggior coinvolgimento delle regioni nella individuazione delle necessità di lavoratori stranieri per le singole realtà territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera e), poiché un termine più ampio degli attuali 30 giorni potrebbe rivelarsi eccessivo e, nella pratica, potrebbe dar origine a complicazioni procedurali;

2) all'articolo 17, comma 1, capoverso 4, nell'ambito della procedura di verifica dell'assenza di domanda (per quell'impiego) da parte di soggetti italiani o comunitari, sia considerata anche l'ipotesi di disponibilità da parte di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia;

e con le seguenti osservazioni:

a) in merito alla programmazione dei flussi di lavoratori extracomunitari, sarebbe opportuno prevedere espressamente che il

Governo e le regioni possano sottoscrivere accordi di programma finalizzati alla verifica, alla definizione e alla gestione del fabbisogno annuo dei potenziali nuovi ingressi di lavoratori stranieri nelle Regioni stesse, coinvolgendo le associazioni di categoria locali che siano già state attivate dalle regione sulle questioni migratorie;

b) all'articolo 4, si valuti l'opportunità della disposizione che fa venir meno l'obbligo di comunicare allo straniero cui è stato rifiutato il visto le modalità di impugnazione del provvedimento, come previsto dalla normativa vigente;

c) all'articolo 5, comma 1, capoverso 3-ter, andrebbe chiarito se i permessi pluriennali costituiscono, per gli anni oggetto dei medesimi, una quota minima di ingresso per lavoro stagionale, che poi non potrebbe essere ridotta dai successivi decreti di programmazione dei flussi;

d) all'articolo 17, comma 1, andrebbe chiarito se il riferimento sia solo al contratto nazionale o anche a quelli territoriali o aziendali;

e) all'articolo 18 sarebbe opportuno specificare l'oggetto dei programmi, non limitandosi semplicemente a stabilire che all'interno di essi possano essere previste attività di istruzione e formazione professionale.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2454 concernente modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2454 che dà attuazione sul piano normativo all'impegno di assicurare una immigrazione regolare

e ben commisurata alle esigenze ed alla capacità di accoglienza del nostro Paese;

considerato che:

le pregresse politiche di contrasto all'immigrazione clandestina — che contribuisce ad aumentare il fenomeno del lavoro sommerso, della vendita di materiali ed oggetti contraffatti da parte di produttori italiani che si avvalgono di manovalanza straniera e dello sfruttamento criminale delle persone — non hanno ottenuto i risultati auspicati;

il provvedimento non aggrava od esaspera i problemi sociali legati all'immigrazione ma, al contrario, salvaguarda coloro i quali hanno fatto ingresso e soggiornano in Italia in maniera regolare;

in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di lotta al terrorismo e di rispetto e di tutela dei diritti fondamentali della persona, è opportuno prevedere il divieto di ingresso, transito e permanenza in Italia di persone che hanno compiuto crimini contro l'umanità o contro la popolazione civile;

nel quadro di orientamenti comunitari comuni, spetta a ciascuno Stato membro dell'Unione europea l'emanazione di una legislazione in materia di ingresso e soggiorno di stranieri e l'adozione di misure di controllo alle frontiere, di contrasto all'ingresso irregolare di stranieri e l'emanazione di sanzioni;

il provvedimento si muove in linea con gli orientamenti comunitari finora assunti sia in materia di controllo dell'immigrazione clandestina che in materia di diritto di asilo, su cui è opportuno giungere in tempi rapidi ad una disciplina organica in ambito comunitario;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE

ART. 1.

(Cooperazione con Stati stranieri).

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), » sono inserite le seguenti: « delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) »;

b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-*sexies*), dopo le parole: « a favore delle ONLUS » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera i-*bis*), nei Paesi non appartenenti all'OCSE; ».

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE

ART. 1.

(Cooperazione con Stati stranieri).

1. *Identico.*

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con

esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria.

ART. 2.

(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato « testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 », dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — *(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).* — 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati **alla prevenzione dei flussi migratori illegali** e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, **nel traffico di esseri umani**, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria **e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.**

3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

ART. 2.

(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).

1. *Identico:*

« ART. 2-bis. — *(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).* — 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente **testo unico**, di seguito denominato « Comitato ».

2. *Identico.*

3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente decreto.

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

ART. 3.

(Politiche migratorie).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Confe-

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 3.

(Politiche migratorie).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: « ogni tre anni » sono inserite le seguenti: « salva la necessità di un termine più breve ».

2. *Identico:*

« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Confe-

renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente ».

ART. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o

renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi **l'opportunità**, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri **può provvedere** in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente ».

ART. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. *Identico:*

« 2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. **Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti**

arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera ».

ART. 5.

(Permesso di soggiorno).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « permesso di soggiorno rilasciati », sono inserite le seguenti: « , e in corso di validità, »;

b) al comma 3, alinea, dopo le parole: « La durata del permesso di soggiorno » sono inserite le seguenti: « non rilasciato per motivi di lavoro »;

c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro

e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera ».

ART. 5.

(Permesso di soggiorno).

Identico.

è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata

del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticounterfeiting conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno »;

g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Chiunque contraffà o altera un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale ».

ART. 6.

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — *(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)* — 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore sul quale ricade il relativo onere;

b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione ».

ART. 7.

(Facoltà inerenti il soggiorno).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « prima della sua scadenza, » sono inserite le seguenti: « e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, ».

ART. 6.

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

Identico.

ART. 7.

(Facoltà inerenti il soggiorno).

Identico.

ART. 8.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro ».

ART. 9.

(Carta di soggiorno).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

ART. 10.

(Coordinamento dei controlli di frontiera).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388 ».

ART. 8.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro).

Identico.

ART. 9.

(Carta di soggiorno).

Identico.

ART. 10.

(Coordinamento dei controlli di frontiera).

Identico.

ART. 11.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti »;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

ART. 11.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Identico.

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, dopo le parole: « 609-octies del codice penale » sono inserite le seguenti: « nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, »;

d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-*quater*. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-*quinquies*. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e 9-*quater* si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo ».

ART. 12.

(*Espulsione amministrativa*).

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze proces-

ART. 12.

(*Espulsione amministrativa*).

Identico.

suali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattamento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14 »;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'arti-

colo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

3-*sexies*. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente decreto »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5 »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento »;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel

Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nonché, ove necessario, da un interprete »;

f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;

g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

« 13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo »;

h) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per

un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia ».

ART. 13.

(Esecuzione dell'espulsione).

1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice »;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

ART. 13.

(Esecuzione dell'espulsione).

Identico.

5-*quater*. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-*ter* che viene trovato, in violazione delle norme del presente decreto, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5-*quinqüies*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo ».

2. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.

ART. 14.

(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione).

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione ».

2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: « Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione ».

ART. 14.

(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione).

Identico.

ART. 15.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).

1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«ART. 16. — *(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)* — 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a

ART. 15.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).

Identico.

due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena ».

ART. 16.

(Determinazione dei flussi di ingresso).

1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nello stabilire le quote i decreti possono prevedere restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori

ART. 16.

(Determinazione dei flussi di ingresso).

Identico.

di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio »;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « quote riservate » sono inserite le seguenti: « ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, nonché »;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio ».

ART. 17.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).

1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — *(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)* — 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo de-

ART. 17.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).

Identico.

terminato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il cen-

tro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal

consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un « Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari », da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un

anno e con l'ammenda di 2.500 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione ».

2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ».

ART. 18.

(Titoli di prelazione).

1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:

ART. 18.

(Titoli di prelazione).

Identico.

« ART. 23. — (*Titoli di prelazione*) — 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;

b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.

4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1 ».

ART. 19.

(*Lavoro stagionale*).

1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:

ART. 19.

(*Lavoro stagionale*).

Identico.

« ART. 24. — (*Lavoro stagionale*) — 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determi-

nato o indeterminato, qualora se ne verificano le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12 ».

ART. 20.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ».

ART. 20.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

Identico.

ART. 21.

(Attività sportive).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili ».

ART. 22.

(Ricongiungimento familiare).

1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale »;

2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza »;

3) la lettera d) è abrogata;

ART. 21.

(Attività sportive).

Identico.

ART. 22.

(Ricongiungimento familiare).

Identico.

b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5 ».

ART. 23.

(Accesso ai corsi delle università).

1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« 5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli

ART. 23.

(Accesso ai corsi delle università).

Identico.

stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio ».

ART. 24.

(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto e delle leggi e regolamenti vigenti in materia »;

c) il comma 5 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di

ART. 24.

(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione).

Identico.

accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, nel limite del 5 per cento degli alloggi e delle agevolazioni, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione ».

ART. 25.

(Aggiornamenti normativi).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: « ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » sono sostituite dalle seguenti: « prefettura-ufficio territoriale del Governo » e le parole: « il pretore » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale in composizione monocratica ».

2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: « Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza ».

3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: « o di corrispondente garanzia » fino alla fine del comma sono soppresse.

ART. 26.

(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

ART. 25.

(Aggiornamenti normativi).

Identico.

ART. 26.

(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero).

Identico.

« 1-*bis*. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera *b*), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

ART. 27.

(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: « Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento ».

ART. 28.

(Procedura semplificata).

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;

b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis*. — *(Casi di trattenimento)* —
1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

ART. 27.

(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).

Identico.

ART. 28.

(Procedura semplificata).

Identico.

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo con regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con

esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera *b*), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-*ter*, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

ART. 1-*ter*. — (*Procedura semplificata*) —

1. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 1-*bis* è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *a*), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *b*), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4, equivale a rinuncia alla domanda.

5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

ART. 1-*quater*. — (*Commissioni territoriali*) — 1. Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun

componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.

ART. 1-quinquies. — (*Commissione nazionale per il diritto di asilo*) — 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in

Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'AC-NUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revocche e cessazione degli status concessi.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

ART. 1-sexies. — (Contributi) — 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3 ».

2. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.

ART. 29.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

1. Chiunque, in periodo precedente il 1° gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi

ART. 29.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

Identico.

antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.

4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di un anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.

6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1° gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera *a*), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che

occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito, solo per questo, con la pena da due a nove mesi di reclusione.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

ART. 30.

(Norme transitorie e finali).

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul di-

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

ART. 30.

(Norme transitorie e finali).

Identico.

ritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:

a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;

c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 28, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.

4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

ART. 31.

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione ed asilo).

1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre

ART. 31.

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione ed asilo).

Identico.

1993, n. 388, che assume la denominazione di « Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione » sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.

ART. 32.

(Norma finanziaria).

1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 16, 17, 18, 19 e 30 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 28, valutato in 18,36 milioni di euro per l'anno 2002, 115,14 milioni di euro per l'anno 2003, 110,07 milioni di euro per l'anno 2004 e 85,28 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 32.

(Norma finanziaria).

Identico.

€ 1,14



14PDL0027200